



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 3 Febbraio 2008

CIRCOLARE N. 1/2009

Prot. 18/2009
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: SGRAVI FISCALI – LAVORO STRAORDINARIO

Si informa che il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 che ha esteso al 2009 le agevolazioni fiscali su compensi legati alla produttività, è stato convertito in Legge (Legge n° 2/2009 – G.U. n. 22 del 28 Gennaio 2009).

Con la conversione in legge del D.L. n. 185/2008 viene mantenuta l'agevolazione fiscale del 10% per i premi legati al rendimento del lavoratore (premi di risultato, ecc.), ma non per il lavoro straordinario.

Pertanto, dall'1 gennaio 2009 sull'importo corrisposto a titolo di lavoro straordinario sono da pagare le imposte con la normale tassazione. (indipendentemente dal fatto che le ore siano state effettuate nel 2009 o nel 2008).

Segreteria Generale ASSIV



Aderente alla CONFINDUSTRIA

.....

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185

Art. 5 Detassazione contratti di produttività'

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 124.

Art. 2 Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
